

REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEI CENTRI DI RACCOLTA SITI NEL BACINO DI COMPETENZA DEL
CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE

APPROVATO CON ASSEMBLEA DEI SINDACI N° 9 DEL 28.12.21

Sommario

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art 1. Oggetto del Regolamento, adozione e modifiche	2
Art 2. Definizioni	Errore. Il segnalibro non è definito.
2. Titolo II - GESTIONE	3
Art 3. Accesso – Soggetti autorizzati (utenti) – Modalità	3
Art 4. Rifiuti ammessi nei Centri di Raccolta	3
Art 5. Rifiuti non ammessi nei Centri di Raccolta	5
Art 6. Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali	5
Art 7. Orari di apertura	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art 8. Obblighi e divieti dell’utenza	5
Art 9. Compiti del gestore del servizio	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art 10. Controllo dei flussi dei rifiuti	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art 11. Responsabilità	7
Art 12. Vigilanza, controlli e sanzioni.	7
Art 13. Osservanza di altre disposizioni	8
Art 14. Entrata in vigore del Regolamento.....	8
Art 15. Modifiche al regolamento.....	8
Art 16. Elenco allegati.....	8

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, la gestione e le modalità di utilizzo dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani ubicati nel territorio di competenza del Consorzio Ecologico Cuneese, di seguito denominato «CEC».
2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 26 marzo 2026, n. 91, in attuazione della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nell'ambito delle funzioni attribuite al CEC dalla legge regionale Piemonte 10 gennaio 2018, n. 1 e dalla legge regionale Piemonte 16 febbraio 2021, n. 4 e successive modificazioni.
3. Il Regolamento disciplina in particolare:
 - a) l'organizzazione ed il funzionamento dei Centri di Raccolta;
 - b) le modalità di accesso e di conferimento dei rifiuti;
 - c) le tipologie di rifiuti conferibili;
 - d) gli obblighi degli utenti e del Gestore;
 - e) le attività di controllo e vigilanza.
4. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) assicurare una gestione uniforme dei Centri di Raccolta del territorio consortile;
 - b) garantire la tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della sicurezza degli utenti e degli operatori;
 - c) favorire la prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti nel rispetto della gerarchia di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) garantire un'efficiente organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

Art 2. Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i Centri di Raccolta comunali e intercomunali gestiti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani del CEC.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) agli utenti autorizzati al conferimento;
 - b) al Gestore dei Centri di Raccolta;
 - c) al personale addetto;
 - d) ai soggetti autorizzati al conferimento in forza di specifiche disposizioni normative.
3. Restano ferme le disposizioni contenute nella normativa europea, statale e regionale vigente in materia di gestione dei rifiuti, sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela ambientale, prevenzione incendi e tutela della salute pubblica.
4. Le disposizioni del presente Regolamento integrano i Regolamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni appartenenti al CEC, per quanto attiene alla disciplina dei Centri di Raccolta.

Art 3. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 26 marzo 2026, n. 91 e nelle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende inoltre per:
 - a) **CEC**: il Consorzio Ecologico Cuneese, Ente di governo competente per l'organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nel territorio consortile, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente.
 - b) **Centro di Raccolta (CdR)**: il Centro di Raccolta dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gestito nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
 - c) **Gestore**: il soggetto affidatario della gestione del Centro di Raccolta individuato dal CEC nel rispetto della normativa vigente.
 - d) **Responsabile del Centro di Raccolta**: il soggetto individuato dal Gestore quale referente responsabile della conduzione operativa del Centro di Raccolta, nel rispetto del presente Regolamento, del contratto di servizio e della normativa vigente.
 - e) **Personale addetto**: il personale incaricato dal Gestore delle attività di presidio, assistenza agli utenti e gestione operativa del Centro di Raccolta.
 - f) **Utenza domestica (UD)**: l'utenza domestica ammessa al conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.
 - g) **Utenza non domestica (UND)**: l'utenza non domestica ammessa al conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.
 - h) **Utente**: la persona fisica o giuridica che accede al Centro di Raccolta nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
 - i) **Allegati**: gli allegati al presente Regolamento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Titolo II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA

Art 4. Competenze del CEC

1. Il CEC, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla normativa vigente, provvede all'organizzazione e al coordinamento della gestione dei Centri di Raccolta ricadenti nel territorio di competenza.
2. In particolare il CEC:
 - a) approva il presente Regolamento e i relativi allegati;

- b) individua il Gestore del Centro di Raccolta nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
 - c) definisce le modalità organizzative del servizio;
 - d) i approva l'elenco dei rifiuti conferibili e le relative limitazioni mediante gli allegati al presente Regolamento nel rispetto della normativa vigente;
 - e) definisce gli orari di apertura dei Centri di Raccolta, anche in accordo con i Comuni interessati;
 - f) approva e aggiorna gli allegati al presente Regolamento;
 - g) esercita le funzioni di controllo sull'esecuzione del servizio, anche mediante propri incaricati;
 - h) impartisce al Gestore le disposizioni organizzative necessarie per il corretto funzionamento dei Centri di Raccolta.
3. Il CEC può emanare disposizioni operative e linee guida finalizzate ad assicurare l'uniforme applicazione del presente Regolamento.

Art 5. Gestore del Centro di Raccolta

1. La gestione del Centro di Raccolta è affidata dal CEC ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. Il Gestore deve essere in possesso delle autorizzazioni, delle iscrizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, ivi compresa l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ove prevista.
3. Il Gestore svolge il servizio nel rispetto:
 - a) del presente Regolamento;
 - b) del contratto di servizio;
 - c) del capitolato speciale d'appalto;
 - d) della normativa vigente.
4. Il Gestore è responsabile della corretta gestione del Centro di Raccolta durante gli orari di apertura e di svolgimento del servizio.
5. Il Gestore garantisce:
 - e) il presidio del Centro di Raccolta;
 - f) la corretta gestione dei conferimenti;
 - g) la sicurezza delle operazioni;
 - h) il mantenimento delle condizioni di ordine e pulizia;
 - i) la corretta separazione dei rifiuti conferiti;
 - j) il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.
6. Il Gestore assicura la presenza di personale adeguatamente formato secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 26 marzo 2026, n. 91.
7. Il Gestore è tenuto a collaborare con il CEC nello svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo, raccolta dati, rendicontazione e trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa vigente, dagli enti competenti e dal contratto di servizio.

Art 6. Responsabile del Centro di Raccolta

1. Il Gestore individua un Responsabile del Centro di Raccolta.
2. Il **Responsabile del Centro di Raccolta**:
 - a) coordina le attività operative del Centro;
 - b) organizza il personale addetto;
 - c) vigila sul rispetto del presente Regolamento;
 - d) assicura il corretto svolgimento delle operazioni di conferimento;
 - e) segnala tempestivamente al CEC eventuali anomalie, criticità o situazioni che possano compromettere il regolare funzionamento del Centro;
 - f) adotta le misure organizzative necessarie **per garantire la sicurezza delle attività svolte**.
3. Il Responsabile costituisce il referente del Gestore nei rapporti con il CEC per quanto concerne la gestione del Centro di Raccolta.

Art 7. Personale addetto

1. Il Gestore assicura la presenza di personale adeguatamente formato durante gli orari di apertura del Centro di Raccolta.
2. Il personale addetto svolge le proprie attività nel rispetto del presente Regolamento, delle disposizioni impartite dal Gestore e della normativa vigente.
3. Il personale addetto provvede in particolare a:
 - a) verificare i requisiti di accesso degli utenti;
 - b) fornire agli utenti le necessarie indicazioni per il corretto conferimento dei rifiuti;
 - c) vigilare sul corretto utilizzo delle strutture;
 - d) verificare, mediante esame visivo, la conformità dei rifiuti conferiti;
 - e) impedire il conferimento dei rifiuti non ammessi;
 - f) segnalare al Responsabile del Centro eventuali violazioni del presente Regolamento;
 - g) mantenere il Centro di Raccolta in condizioni di ordine e sicurezza.
4. Il personale addetto opera con imparzialità e non può richiedere né accettare compensi o utilità dagli utenti per lo svolgimento delle **attività connesse al servizio**.

Titolo III – ACCESSO AI CENTRI DI RACCOLTA

Art 8. Principi generali di accesso.

1. L'accesso ai Centri di Raccolta è consentito esclusivamente ai soggetti individuati dal presente Regolamento, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dal CEC.
2. L'accesso è finalizzato esclusivamente al conferimento dei rifiuti ammessi, al loro corretto raggruppamento per frazioni omogenee e alle ulteriori attività connesse alla gestione del Centro di Raccolta e agli altri casi previsti dalla normativa vigente.

3. L'accesso è consentito esclusivamente durante gli orari di apertura stabiliti dal CEC, salvo diverse disposizioni organizzative.
4. L'accesso è subordinato all'identificazione dell'utente e alla verifica dei requisiti richiesti per il conferimento, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e dalle disposizioni organizzative adottate dal CEC.
5. Per particolari categorie di utenti o di conferimenti il CEC può prevedere specifiche modalità di accesso, sistemi di prenotazione, procedure di identificazione, controlli documentali, verifica dei veicoli autorizzati e ulteriori misure organizzative finalizzate a garantire la corretta gestione del servizio, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dai relativi allegati.
6. L'accesso può essere temporaneamente limitato o sospeso per esigenze di sicurezza, manutenzione, eventi straordinari, operazioni di movimentazione dei contenitori, condizioni meteorologiche avverse o altre esigenze organizzative motivate.

Art 9. Soggetti autorizzati all'accesso

1. Possono accedere ai Centri di Raccolta esclusivamente i soggetti individuati dal presente articolo, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Sono autorizzati ad accedere ai Centri di Raccolta:
 - a) le utenze domestiche aventi titolo al conferimento;
 - b) le utenze non domestiche, limitatamente ai rifiuti urbani conferibili ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento;
 - c) il Gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e gli altri soggetti incaricati dell'esecuzione del servizio;
 - d) il personale del CEC e dei Comuni consorziati autorizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali;
 - e) gli organi di controllo e vigilanza nell'esercizio delle rispettive funzioni;
 - f) i soggetti autorizzati in forza di specifiche disposizioni normative.
3. L'accesso è consentito esclusivamente previa identificazione dell'utente e verifica del titolo che legittima il conferimento.
4. Per le utenze non domestiche l'accesso è inoltre subordinato alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché delle ulteriori condizioni stabilite dal CEC.
5. Non è consentito il conferimento di rifiuti per conto di soggetti terzi, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
6. Le modalità operative di accesso, identificazione degli utenti, prenotazione dei conferimenti, controllo documentale, verifica dei requisiti soggettivi, dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, dei veicoli autorizzati e della documentazione richiesta sono disciplinate dal CEC mediante gli allegati al presente Regolamento e le relative disposizioni organizzative.
7. L'accesso ai Centri di Raccolta non costituisce in alcun caso titolo per il conferimento di rifiuti diversi da quelli ammessi dalla normativa vigente, dal presente Regolamento e dai relativi allegati.

Art 10. Controllo dei flussi

1. Il Gestore registra gli accessi tramite apposita procedura informatica che consente di verificare tipologia e quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente
2. Il Gestore contabilizza i flussi dei rifiuti secondo i modelli previsti dall'Allegato 1° e 1b del D.M. 13 Maggio 2009 per ogni carico/scarico di rifiuti
3. Il Gestore compila il registro di carico e scarico, come previsto all'art. 190 comma 9) del D.lgs. n. 152/2006.

Art 11. Responsabilità

1. Il Consorzio e l'amministrazione Comunale sede del Centro di raccolta ed i suoi funzionari saranno da ritenersi sollevati ed indenni da ogni responsabilità e/o danno in caso di dolo o colpa del Gestore del CDR o del personale addetto, ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
2. Qualora all'interno del CDR si verificassero danni a terzi di qualsiasi natura ascrivibili agli utenti, causati dal mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Gestore del CDR o dal personale addetto, ovvero previste dal presente regolamento o comunque dovute a comportamenti non conformi alle più elementari norme di prudenza e di sicurezza, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in tal modo sollevati il Gestore del CDR, o il personale addetto, il Consorzio ed il Comune da ogni responsabilità.

Art 12. Vigilanza, controlli e sanzioni.

1. Le attività di vigilanza sul rispetto del presente Regolamento sono condotte dal CEC in collaborazione con la Polizia Municipale o altri organi di controllo presenti sul territorio.
2. Il C.E.C. o il Gestore potranno, in qualsiasi momento, avvalersi di strumenti audiovisivi o di altro mezzo utile al controllo del Centro di raccolta, nel rispetto della normativa vigente.
3. Per tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla Legge n. 689/81 e s.m.i..
4. In caso di utenti facinorosi l'addetto al Centro di raccolta:
 - o cerca di convincere l'utente ad un comportamento consono
 - o evita di arrivare alla rissa con l'utente
 - o
 - o qualora l'utente assuma comportamento da facinoroso, lascia scaricare i rifiuti (o prelevare i rifiuti) e nel frattempo rileva il n. della targa dell'autoveicolo o del mezzo e possibilmente le generalità del facinoroso
 - o avvisa urgentemente il responsabile del servizio e chiama le Forze dell'ordine

- o verifica la qualità e la quantità (visivamente) dei rifiuti scaricati (o prelevati) e mette in atto le azioni di sicurezza possibili, senza movimentare i rifiuti, in attesa dell'arrivo del Responsabile del Servizio e/o delle Forze dell'ordine
- o se indicato dal Responsabile del Gestore del Centro di raccolta, chiude l'accesso ad altri utenti in attesa dell'arrivo del Carabinieri e della Società di gestione

Art 13. Osservanza di altre disposizioni

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in materia di rifiuti urbani, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Si rimanda, inoltre, alle norme dei Regolamenti comunali di gestione dei Rifiuti Urbani.

Art 14. Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo ed in contrasto con lo stesso.

Art 15. Modifiche al regolamento

1. Il presente Regolamento è consultabile sul sito del Consorzio e disponibile presso i Centri di Raccolta.
2. Potrà essere modificato in ogni momento in relazione alle esigenze operative e alle modifiche normative anche con soli atti integrativi per quanto riguarda problematiche non sostanziali.

Art 16. Elenco allegati

- Allegato 1: Rifiuti conferibili dalle utenze domestiche e limitazioni di conferimento
- Allegato 2: Rifiuti conferibili dalle non utenze domestiche e limitazioni di conferimento
- Allegato 3: Elenco Categorie di utenze non domestiche ammesse – L- Quinquies
- Allegato 4: Orari di apertura dei Centri di Raccolta
- Allegato 5 Modulo Delega del produttore di rifiuti ad un soggetto terzo per il conferimento dei rifiuti presso i Centri di raccolta
- Allegato 6 Accordo conferimento Raee da distributori, installatori e centri assistenza